



Città di
Cologno Monzese



Area: **AFFARI GENERALI**
Servizio SUAP Sportello Unico Attività Produttive

Responsabile: *Enrico Mautone*
Pratica trattata da: *Dott. Gianpiero Vergata* – tel 02.25308.708

Cologno Monzese, 20.07.2015

e. p.c.

Prot. n. 29518

Pratica S.U.A.P. 94_13

Spett.le
Soc. NUOVA CAVALIERE S.R.L.
inviata alla casella PEC:
testa@pec.ecosphere.net

All'Area qualità ambiente ed Energia della
Provincia di Milano
inviata alla casella PEC:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

All' A.S.L. Milano
inviata alla casella PEC:
scia.asl.milano@pec.regione.lombardia.it

All'A.R.P.A. Milano
inviata alla casella PEC:
dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

All'A.T.O. Provincia di Milano
inviata alla casella PEC:
atoprovinciadimilano@legalmail.it

Al Servizio Ecologia
S E D E

Oggetto: RILASCIO autorizzazione alla parziale modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale - Comune di Cologno Monzese - insediamento di Via Bilbao n. 3/a – per le operazioni di recupero rifiuti e per lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti, relativa all'attività di “recupero e commercio di rottami non ferrosi” (Pratica S.U.A.P. n. 94/13).

In riferimento all'A.U.A. n. 8119 del 10.07.2014, rilasciata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13.03.2013 n. 59, unitamente alla presente si trasmette l'Autorizzazione Dirigenziale raccolta generale n. 6102/2015 del 07.07.2015 - Prot. n. 174219/2015 - fasc. 9.3 / 2015 / 256, comprensiva dei relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa, emessa dalla Provincia di Milano e pervenuta in data 13.07.2015 con nota registrata al n. 28354 del Prot. Gen. di questo Ente, avente ad oggetto l'Autorizzazione alla modifica dell'A.U.A. sopra citata, per le sole operazioni di recupero rifiuti.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Isidora Blumenthal
(firmato digitalmente)

rilascio-modifica-aut-scarico-fognatura-SUAP-94_13-nuova-cavaliere-srl-via_bilbao-3a.doc

Via Levi, 6 - 20093 Cologno Monzese (MI) - Tel. 02.253.08.701/702/706/708 - Fax 02.253.08.709
e-mail attivitaproduttive@comune.colognomonzese.mi.it - www.comune.colognomonzese.mi.it - C.F. 03353020153 - P.I. 00749020962

Data 24.03.2015
Prot. interno n. 74846
Atti: 9.11/2013/325

ALLEGATO TECNICO
OPERAZIONI RECUPERO RIFIUTI
(ARTT. 214 - 216 D.LGS. 152/06)

Ragione Sociale:	Nuova Cavaliere S.r.l.
P.IVA/C.F.	11017680155
Indirizzo sede legale:	Milano - Viale Monza n. 200
Indirizzo impianto:	Cologno Monzese (MI) - Via Bilbao n. 3/A
Attività:	Recupero di rifiuti non pericolosi
Operazioni autorizzate: (Allegato C al d.lgs. 152/06)	- Messa in riserva (R13) - Recupero (R4)
Legale Rappresentante:	Cavaliere Cosimo
Direttore Tecnico:	Cavaliere Francesco

1. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE OPERAZIONI DI GESTIONE RIFIUTI AUTORIZZATE

- 1.1** l'area su cui insiste l'impianto ha una superficie di 2.900 mq ed è censita al NCTR del Comune di Cologno Monzese al foglio 11 - mappali n. 69, 123, 185, 406. I mappali 69, 185, 406 sono di proprietà della Società, come da atto di conferimento di vendita del 4.11.1986, n. 113961 - REP. 11678 e il mappale 123 è in disponibilità alla Società come da contratto di locazione ad uso commerciale del 29.07.2002, sempre reiterato;
- 1.2** l'area, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di Cologno Monzese, ricade in zona "Tessuto Urbano Consolidato ed in particolare in Aree non soggette a trasformazione" e non risulta sottoposta ai vincoli relativi ai criteri penalizzanti/escludenti di cui alla d.g.r. n. 10360 del 21.10.2009, ivi compresi quelli di cui al r.d.l. 3267/23, al d.lgs. 42/2004 ed al d.lgs. 152/06 - Parte Seconda (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile); risulta, invece, ricadere nel limite di progetto tra la fascia B e il limite esterno della fascia C di cui alla Variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) approvata con d.p.c.m. del 10.12.2004, così come emerge dall'attestazione rilasciata dal Comune di Cologno Monzese in data 16.04.2013 (prot. prov.le n. 102161).

2. ISCRIZIONE REGISTRO RECUPERATORI EX ART. 216, COMMA 3, D.LGS. 152/06 E DESCRIZIONE OPERAZIONI DI RECUPERO AUTORIZZATE

- 2.1** l'Impresa è iscritta al n. MI00322 del Registro recuperatori, tenuto ai sensi dell'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, per lo svolgimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi di cui al d.m. 5.02.1998, limitatamente alle sottoriportate tipologie, CER, volumi e quantità:



Città
metropolitana
di Milano

Tipologia	Descrizione	CER	Attività autorizzate	Quantità		
				mc (³)	t/a (³)	mc/a (³)
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai codici	100210, 100299, 120101, 120102, 120199, 150104, 160117, 170405, 190102, 190118, 191202, 200140, 100299, 120199	R13, R4	510	40.000	5.000
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140, 100899, 120199	R13, R4	15	1.750	250
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101, 150105, 150106, 200101	R13	30	200	600
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici	110501, 110599, 120103, 120104, 150104, 170401, 170402, 170403, 170404, 170406, 170407, 191002, 191203, 200140, 100899, 120199	R13	15	1.750	250
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	160216, 170402, 170411	R13	3	150	50
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	160118, 160122, 160216, 170401, 170411	R13	10	250	30
5.16	Apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici: rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi (RAEE)	110114, 110206, 110299, 160216, 200136	R13	30	100	600
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC (RAEE)	160216, 200136	R13	2	100	20
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	020104, 150102, 170203, 191204, 200139	R13	30	200	600
7.1	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali	170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904, 200301	R13	3	50	25
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	030101, 030105, 030199, 150103, 170201, 191207, 200138, 200301	R13	70	2.000	600

¹⁹ Qualora l'attività autorizzata si riferisca esclusivamente ad operazioni di messa in riserva (R13), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi massima annua che è possibile ritirare in stoccaggio provvisorio dall'impianto; nel caso invece che sia autorizzata, oltre alla messa in riserva (R13) anche il recupero (Rx), il volume (mc) indicato è quello massimo fisicamente stoccabile presso il sito, mentre la quantità/volume annua (mc/a e t/a) indicata deve intendersi il massimo annuale trattabile presso l'insediamento.

2.2 l'attività svolta presso l'impianto, con riferimento alle tipologie di cui all'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, consiste in:

2.2.1 Tipologia 3.1:

2.2.1.1 Attività di recupero [3.1.3 - lett. c): messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011, [rottami ferrosi e acciai], ovvero per le tipologie escluse dallo stesso regolamento in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <0,1% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati max 1% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate sia manualmente che con l'ausilio di gru a polipo e/o muletto. All'occorrenza su questa tipologia viene effettuata un'operazione di riduzione volumetrica utilizzando un mulino a martelli;

2.2.1.2 Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.1.4 - lett. c): dal ciclo di recupero si ottiene materia prima secondaria/End of Waste per l'industria metallurgica conforme al Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami ferrosi e acciai] e/o alle specifiche CECA, AISI, CAEF e Uni.

2.2.2 Tipologia 3.2:

2.2.2.1 Attività di recupero [3.2.3 - lett. c): messa in riserva [R13] di rifiuti non pericolosi per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 333/2011, [rottami di alluminio e di leghe di alluminio], ovvero per le tipologie escluse dallo stesso regolamento in conformità alle seguenti caratteristiche [R4]:

- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µ non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

Le operazioni di selezione e cernita vengono effettuate sia manualmente che con l'ausilio di gru a polipo e/o muletto. All'occorrenza su questa tipologia viene effettuata un'operazione di riduzione volumetrica utilizzando un mulino a martelli;

2.2.2.2 Caratteristiche dei prodotti ottenuti [3.2.4 - lett. e] dal ciclo di recupero si ottiene materia prima secondaria/End of Waste per l'industria metallurgica conforme al Regolamento (UE) n. 333/2011 [rottami di alluminio e di leghe di alluminio] e/o al Regolamento (UE) n. 715/2013 [rame] e/o alle specifiche Uni ed EURO.

- 2.2.3 Tipologia 1.1:** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.4 Tipologia 3.2:** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.5 Tipologia 5.7:** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.6 Tipologia 5.8:** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.7 Tipologia 5.16:** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso (RAEE);
- 2.2.8 Tipologia 5.19:** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso (RAEE);
- 2.2.9 Tipologia 6.1:** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.10 Tipologia 7.1:** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso;
- 2.2.11 Tipologia 9.1:** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi da sottoporre esclusivamente a stoccaggio provvisorio prima dell'avvio ad altri impianti di recupero autorizzati, mantenendo in uscita il medesimo CER utilizzato in ingresso.

3. PRESCRIZIONI ED ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- 3.1** entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno devono essere versati, a favore della Città Metropolitana di Milano, i diritti di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti di cui all'art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06, seguendo i criteri fissati dall'art. 1 del d.m. 350/98, in relazione ai quantitativi massimi annui (t/a) complessivi di rifiuti da sottoporre ad operazioni di recupero e di messa in riserva, così come riportati al precedente punto. Il mancato versamento del diritto di iscrizione determinerà, senza alcun ulteriore avviso o provvedimento,

immediata ed automatica sospensione dell'iscrizione al sopracitato Registro, facendosi presente che l'eventuale attività di recupero rifiuti, svolta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui non è stato effettuato il pagamento, sino alla data di regolarizzazione, sarà da considerarsi come non autorizzata;

- 3.2 la gestione deve essere effettuata nel totale rispetto degli obblighi e modalità stabilite dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e da altre specifiche normative e regolamentazioni riguardanti l'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, e in particolare:

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

E' inoltre fatto obbligo all'Impresa di osservare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;

- 3.3 fermo restando l'ottemperanza a quanto riportato al precedente punto 3.2 l'impianto deve essere gestito nel rispetto di quanto contenuto nell'istanza, con riferimento a quanto previsto dagli artt. 214 e 216 del d.lgs. 152/06, dal d.m. 5.02.1998 e negli elaborati tecnici (descrittivi e grafici) allegati alla stessa, autorizzati con il presente provvedimento e delle condizioni, prescrizioni ed adempimenti riportati nell'Allegato Tecnico;
- 3.4 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante la procedura di acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ivi compresi, qualora individuati, i parametri definiti al punto x.x.2 (*Caratteristiche del rifiuto*), ai sensi dell'art. 8 del d.m. 5.02.1998. Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 3.5 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Città Metropolitana di Milano entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della scheda SISTRI;
- 3.6 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti o contenitori contenenti o contaminati da tali tipologie di rifiuti;
- 3.7 l'impianto deve essere dotato di idoneo sistema di pesatura dei rifiuti in ingresso e/o in uscita e dei materiali nelle forme usualmente commercializzate ottenuti dall'attività svolta presso il sito ed in particolare per i rifiuti in arrivo, la verifica del peso va eseguita anche su singoli colli, qualora vengano conferiti rifiuti con unico mezzo provenienti da diversi produttori/detentori con riferimento ai punti x.x.1 (*Provenienza*) dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5/02/1998;
- 3.8 le operazioni di messa in riserva (R13) e di recupero (R4) dei rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria "Tav. n. 1 - Planimetria insediamento produttivo con lay-out aree e schema fognario - datata gennaio 2015";

- 3.9** sui rifiuti in ingresso costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi, ivi compresi i RAEE, deve essere garantita la sorveglianza radiometrica, così come stabilito dal decreto legislativo n. 230 del 17.03.1995 e nel rispetto delle modalità stabilite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 56671 del 20.06.1997 e relativi allegati (B.U.R.L. n. 29 del 14 luglio 1997) o di successive regolamentazioni regionali;
- 3.10** il ritiro dei rifiuti metallici potrà avvenire a condizione che presso l'impianto:
- 3.10.1** sia sempre presente idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione;
 - 3.10.2** vi sia personale adeguatamente istruito e formato per l'uso dello stesso;
 - 3.10.3** sia stata predisposta procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, elaborata secondo quanto previsto dai dd.lgs. 230/95 e 52/07 e previsto dal "Piano d'intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della Provincia di Milano" del 12.12.2008, predisposto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52, che comunque dovrà essere integrata con le seguenti prescrizioni:
 - 3.10.3.1** dovranno essere specificati i criteri per stabilire la positività al controllo del carico;
 - 3.10.3.2** dovrà essere adottato un registro dedicato (ove indicare le verifiche radiometriche effettuate), al fine di poter effettuare la rintracciabilità dei dati ai fini di eventuali verifiche, come previsto, per quanto applicabile, dal punto 5 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia del 20.06.1997, n. 57671;
 - 3.10.3.3** dovrà essere indicata in planimetria l'area eventualmente dedicata allo stoccaggio del materiale contaminato. L'iter deve essere conforme a quanto previsto dal sopraccitato Piano di intervento redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 52;
 - 3.10.3.4** in merito agli Organi da allertare in caso di ritrovamento di un carico contaminato, dovranno essere allertati i seguenti Enti: Prefetto, A.R.P.A., VV.FF. e A.S.L. come indicato nell'art. 157 del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, modificato dal d.lgs. 23/2009, dovrà essere informata anche la Città Metropolitana di Milano. Inoltre il ritrovamento deve essere anche segnalato immediatamente alla più vicina Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 230/95. Le procedure presentate quindi dovranno prevedere anche un modello per l'eventuale comunicazione previsto dalla normativa vigente;
 - 3.10.3.5** secondo quanto previsto dalla Circolare n. 21/SAN/98 della Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, le procedure dovrebbero essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado;
 - 3.10.3.6** copia del registro per le verifiche radiometriche e copia dell'eventuale comunicazione in caso di ritrovamento di materiali contaminati, dovranno essere trasmessi alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Grezzago, all'A.S.L. ed all'A.R.P.A. territorialmente competenti.
- Il suddetto protocollo dovrà essere revisionato a seguito di mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili, dando tempestiva comunicazione agli Enti competenti per legge ed alla Città Metropolitana di Milano, al Dipartimento A.R.P.A. ed all'A.S.L. territorialmente competenti;

- 3.11** nell'eventualità che durante le fasi di accettazione dei rifiuti la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, dando immediata comunicazione agli Enti competenti;
- 3.12** il recupero [R4] dei rifiuti per l'ottenimento di materiali (EoW o m.p.s.) che hanno cessato la qualifica di rifiuto, dovrà avvenire:
- 3.12.1** per i rottami metallici ferrosi e non ferrosi e dell'alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, rientranti nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 333/2011, nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del suddetto regolamento comunitario, il quale dovrà essere accompagnato dall'attestazione di conformità rilasciata da organismo preposto riconosciuto (art. 6, comma 5), atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
 - 3.12.2** per il rame rientrante nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 715/2013, nel rispetto di quanto previsto dal sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del suddetto regolamento comunitario, il quale dovrà essere accompagnato dall'attestazione di conformità rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 dello stesso regolamento;
 - 3.12.3** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi non rientranti nel regolamento (UE) n. 333/2011, nella completa osservanza di quanto previsto nelle specifiche tipologie 3.1 e 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;
 - 3.12.4** per tutte le altre tipologie di rifiuti costituiti da rame non rientranti nel regolamento (UE) n. 715/2013, nella completa osservanza di quanto previsto nella specifica tipologia 3.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998;
- 3.13** ogni partita di rottami metallici assoggettati ai regolamenti (UE) n. 333/2011 e (UE) n. 715/2013 del 25.07.2013, che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW), al momento dell'invio ai detentori successivi deve essere altresì accompagnata, oltre che dai documenti previsti dalle vigenti norme in materia di trasporto di materiali, dalla dichiarazione di conformità predisposta dal produttore (gestore impianto) secondo il modello previsto rispettivamente dall'allegato III o dall'allegato II ai sopraccitati regolamenti comunitari; per le m.p.s. la tracciabilità dovrà invece essere garantita con le documentazioni previste dalla vigente normativa in materia di trasporto di merci;
- 3.14** l'Impresa dovrà sempre tenere presso l'impianto, a disposizione degli Enti di controllo:
- 3.14.1** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 6 del regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011;
 - 3.14.2** originale dell'attestazione, in corso di validità, rilasciata da organismo preposto riconosciuto, atta a dimostrare la conformità del sistema di gestione della qualità in attuazione a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;
 - 3.14.3** le norme tecniche di settore (CECA, AISI, CAEF, UNI, ecc.) per le materie prime secondarie in uscita ottenute da recupero di rifiuti non rientranti nel campo di applicazione dei regolamenti (UE) 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e (UE) 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;
 - 3.14.4** procedura per la gestione dei ritrovamenti delle sorgenti radioattive, predisposto secondo quanto previsto dai d.lgs. 230/95 e 52/07 e dal Piano redatto dalla Prefettura di Milano ai sensi

dell'art. 14 del d.lgs. 52/07, anche in osservanza della regolamentazione regionale in materia, il quale dovrà essere mantenuto aggiornato;

- 3.15 nel caso in cui l'Impresa non sia in possesso di sistemi di gestione validati da organismi di certificazione per ottenere End of Waste o perda detti requisiti, le tipologie di rottami rientranti nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 del 31.03.2011 e (UE) n. 715/2013 del 25.07.2013, manterranno la qualifica di rifiuti; pertanto presso l'impianto potrà essere svolta sugli stessi esclusivamente la messa in riserva (R13), a condizione che la presente autorizzazione consenta lo svolgimento del solo stoccaggio provvisorio e non di detta operazione al servizio di quella di recupero (R4);
- 3.16 i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW o m.p.s.), devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione; è vietata la commistione, anche in fase di preparazione dei carichi da destinare agli utilizzatori finali, e deve essere garantita tracciabilità dei vari flussi dalla ricezione al conferimento presso terzi;
- 3.17 i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti (EoW o m.p.s.) dovranno essere depositati, nel rispetto dei volumi/quantitativi massimi riportati nell'istanza, esclusivamente nelle aree dedicate ed individuate nella planimetria *"Tav. n. 1 - Planimetria insediamento produttivo con lay-out aree e schema fognario - datata gennaio 2015"*;
- 3.18 i rifiuti identificati con i CER 150105 e 150106, rientranti nella tipologia 1.1 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 al d.m. 5.02.1998, possono essere ritirati e sottoposti a messa in riserva (R13) a condizione che gli stessi siano costituiti da rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati (composti da soli tali materiali), anche di imballaggi, nel rispetto altresì delle limitazioni imposte al punto 1.1.b), rientranti nella voce "impurezze". Pertanto è vietato il ritiro di rifiuti di imballaggi in più materiali diversi (poliaccoppiati con plastica e/o alluminio, plastica, legno, metalli, ecc.) da quelli precedentemente identificati;
- 3.19 per i RAEE, così come definiti dal d.lgs. 49/14 e dal previgente d.lgs. 151/05, l'Impresa, presso l'impianto può effettuare esclusivamente operazioni di messa in riserva (R13);
- 3.20 la raccolta e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE da sottoporre ad operazioni di trattamento presso impianti di terzi deve essere effettuata adottando criteri che garantiscono la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;
- 3.21 le apparecchiature RAEE non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero, in particolare devono essere evitate lesioni ai circuiti frigoriferi e alle pareti, nel caso di frigoriferi, congelatori, condizionatori, ecc., per evitare il rilascio nell'atmosfera dei refrigeranti o degli oli, nonché ai tubi catodici, nel caso di televisori e computer. Le sorgenti luminose di cui al punto 5 dell'allegato II del d.lgs. 49/14, durante le fasi di raccolta, stoccaggio e movimentazione, devono essere mantenute integre per evitare la dispersione di polveri e vapori contenuti nelle apparecchiature stesse, anche attraverso l'impiego di appositi contenitori che ne assicurino l'integrità;
- 3.22 la movimentazione dei RAEE deve avvenire:
- utilizzando idonea apparecchiatura per la rilevazione di radioattività;
 - utilizzando idonee apparecchiature di sollevamento;
 - rimuovendo eventuali sostanze residue rilasciabili dalle apparecchiature stesse;
 - assicurando la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;

- mantenendo l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti;
 - evitando operazioni di riduzione volumetrica prima della messa in sicurezza;
 - utilizzando modalità conservative di caricamento dei cassoni di trasporto;
- 3.23 la movimentazione e lo stoccaggio delle apparecchiature RAEE e dei rifiuti da esse derivanti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi;
- 3.24 devono essere adottate, durante la movimentazione e lo stoccaggio provvisorio (R13) dei RAEE, tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 3.25 i settori di conferimento e di stoccaggio dei RAEE dismessi devono essere provvisti di superfici impermeabili;
- 3.26 il settore di stoccaggio delle apparecchiature RAEE dismesse deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia. Nel caso di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, tali aree devono essere contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento, per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- 3.27 nell'area di stoccaggio delle apparecchiature RAEE dismesse devono essere adottate procedure per evitare di accatastare le apparecchiature senza opportune misure di sicurezza per gli operatori e per l'integrità delle stesse;
- 3.28 deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.29 l'impianto RAEE deve essere dotato di:
- bilance per misurare il peso dei rifiuti trattati;
 - adeguato sistema di canalizzazione a difesa delle acque meteoriche esterne;
 - adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento;
 - adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, deve essere garantita la presenza di decantatori e di detersivi-sgrassanti;
 - superfici resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
 - copertura resistente alle intemperie per le aree di conferimento, di messa in sicurezza, di stoccaggio delle componenti ambientalmente critiche e dei pezzi smontati e dei materiali destinati al recupero;
 - container adeguati per lo stoccaggio di pile, condensatori contenenti PCB/PCT e altri rifiuti pericolosi come rifiuti radioattivi;
- 3.30 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi posti in messa in riserva [R13] dovranno essere sottoposti alle operazioni di recupero [R4] presso il proprio sito entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, mentre i rifiuti in deposito temporaneo, derivanti dalle operazioni di trattamento svolte presso l'impianto, dovranno essere destinati a soggetti terzi, regolarmente autorizzati, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lett. bb), del d.lgs. 152/06;

- 3.31** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sui rifiuti, devono essere pavimentate e/o impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta;
- 3.32** le aree di ricevimento e stoccaggio provvisorio devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti;
- 3.33** i basamenti di tutte le sezioni dell'impianto ed in particolare quelle destinate alle aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, devono essere pavimentate ovvero impermeabilizzate qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, e devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantirne la resistenza e la tenuta;
- 3.34** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 3.35** l'Impresa deve rispettare le norme tecniche di cui all'Allegato 5 del d.m. 5.02.1998, e più precisamente:
- 3.34.1** l'impianto deve essere provvisto di:
- a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) idonea recinzione;
- 3.34.2** nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore di conferimento da quello di messa in riserva;
- 3.34.3** la superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
- 3.34.4** il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate;
- 3.34.5** l'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento;
- 3.34.6** i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero;
- 3.34.7** la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate

- tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 3.34.8** i contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- 3.34.9** i contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- 3.34.10** i recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- 3.34.11** i rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- 3.34.12** lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 3.36** presso l'impianto dovrà essere sempre presente materiale assorbente e relativo contenitore chiudibile per il confinamento, in situazioni di emergenza, di sostanze liquide inquinanti eventualmente versate a terra e/o particolarmente maleodoranti;
- 3.37** nel caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o liquidi; i materiali derivanti da dette operazioni devono essere smaltiti come rifiuti, previa classificazione;
- 3.38** la quantità di rifiuti non pericolosi messi in riserva presso gli impianti che effettuano anche le altre operazioni di recupero non può eccedere, in un anno la quantità di rifiuti che può essere sottoposta ad attività di recupero nell'impianto stesso;
- 3.39** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 3.40** i rifiuti in uscita dal centro, decadenti dalle operazioni di recupero svolte presso il sito, accompagnati dal formulario di identificazione o dalla scheda movimentazione SISTRI, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento. Per il trasporto dei rifiuti devono essere utilizzati vettori in possesso di regolare e valida iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell'art. 212 del citato decreto legislativo, nel rispetto di quanto regolamentato dal d.m. 120/2014 (ex d.m. 406/98);
- 3.41** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi che trasportano rifiuti devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;

- 3.42 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie adibite alla raccolta delle acque meteoriche e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.43 dovranno essere mantenute libere, qualora previste dal progetto, le caditoie interne recapitanti nella vasca a tenuta o i pozzetti ciechi, per la raccolta degli eventuali liquidi sversati; queste ultime dovranno essere periodicamente verificate ed i rifiuti liquidi raccolti dovranno essere gestiti in conformità alla Parte Quarta del d.lgs. n.152/06. Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;
- 3.44 devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante;
- 3.45 le emissioni generate dagli impianti di processo e/o quelle diffuse, devono essere regolarmente autorizzate ai sensi della Parte Quinta del d.lgs. 152/06;
- 3.46 le emissioni idriche e quelle in atmosfera devono essere gestite nel rispetto della vigente normativa in materia e delle condizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e di quanto stabilito dalla regolamentazione nazionale e regionale;
- 3.47 la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 3.48 deve essere garantita la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato per gestire gli specifici rifiuti, evitando rilasci nell'ambiente, ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, sulla base della vigente normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
- 3.49 i rifiuti sottoposti presso l'insediamento esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13), dovranno essere inviati, nel completo rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. 152/06 e dal d.m. 5.02.1998, ad idonei impianti che svolgono effettivamente attività di recupero di materia (R4), operanti in procedura semplificata ex art. 216 del d.lgs. 152/06, ovvero in procedura ordinaria ex art. 208 del d.lgs. 152/06 o in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-bis - Parte Seconda del d.lgs. 152/06), a condizione che gli stessi svolgano ed ottengano m.p.s., End of Waste o prodotti usualmente commercializzati, nella stretta osservanza di quanto stabilito dal d.m. 5.02.1998;
- 3.50 durante la gestione dell'impianto dovranno essere rispettate le normative in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, prevedendo anche la delimitazione delle aree di lavoro e di circolazione delle persone e dei mezzi meccanici di movimentazione e trasporto;
- 3.51 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 e relativi regolamenti attuativi, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso della ricevuta di avvenuta regolare presentazione della segnalazione certificata di inizio attività prevista dall'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo, rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, o di Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità;

- 3.52** la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del legale rappresentante, del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Cologno Monzese, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano ed all'A.S.L. territorialmente competenti;
- 3.53** in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della cessione, deve chiedere alla Città Metropolitana di Milano la volturazione della presente autorizzazione, a pena di decadenza, fermo restando che di ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto di voltura sarà subordinata all'accettazione di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;
- 3.54** in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;
- 3.55** in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, effettuate dall'interessato attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e atti di notorietà, verranno adottati i provvedimenti di cui al comma 4, dell'art. 216, del d.lgs. 152/06 e si applicheranno le sanzioni previste per legge;
- 3.56** ai sensi dell'art. 177, comma 4, del d.lgs. 152/2006 e dell'art. 1, comma 1, del d.m. 5.02.1998, l'Impresa è tenuta a procedere, in caso di cessazione dell'attività autorizzata, al ripristino finale ed al recupero del sito in accordo con le previsioni urbanistiche vigenti, presupposto per lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata, previo invio a recupero/smaltimento di tutti i rifiuti giacenti, da documentarsi all'Autorità competente ed agli Organi di controllo, nonché alla presentazione, alla Città Metropolitana di Milano, al Comune di Cologno Monzese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano, di un piano di indagine ambientale la cui esecuzione è sottoposta a preventiva approvazione.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
COORDINAMENTO TECNICO RIFIUTI
Dr. Piergiorgio Valentini



Città metropolitana di Milano

Area Tutela e Valorizzazione Ambientale
Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Autorizzazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.6102/2015 del 07/07/2015

Prot. n.174219/2015 del 07/07/2015

Fasc.9.3 / 2015 / 256

Oggetto: Autorizzazione alla parziale modifica dell' A.U.A., già rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/2013, con provvedimento R.G. n. 8119 del 10/07/2014, per le sole operazioni di recupero rifiuti alla Ditta Nuova Cavaliere s.r.l. con sede legale in Comune di Milano - V.le Monza n. 200 - ed insediamento in Comune di Cologno Monzese - Via Bilbao n. 3/A.

IL DIRETTORE DEL SETTORE Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35"*;

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato *"Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)"*;

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

Visto il decreto del Presidente della Provincia di Milano protocollo n. 246308 del 9/10/2013 con il quale è stata attribuita la Direzione del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali e le relative competenze in merito all'adozione dei provvedimenti inerenti i relativi procedimenti, prorogato con decreto protocollo n. 138586 del 24/6/2014 e confermato con decreto n. 149392 datato 8/7/2014;

Visto l'art. 38 del vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Milano;

Visti inoltre:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 3 agosto 2004, n. 19, 20 dicembre 2004, n. 36, 8 agosto 2006, n. 18, 11 dicembre 2006, n. 24, 27 febbraio 2007, n. 5, 12 luglio 2007, n. 12, 18 giugno 2008, n. 17, 27 giugno 2008, n. 19, 29 gennaio 2009, n. 1, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 23 dicembre 2010, 27 dicembre 2010, n. 21, n. 19 e 21 febbraio 2011, n. 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219 ed in particolare la Parte Quarta, artt. 215 e 216;
- i Regolamenti (UE) 333/2011 e 715/2013 recanti rispettivamente i "criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio" e i "criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 *"Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di*

recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.", così come recepita dalla deliberazione deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, con provvedimento di R.G. n. 6535 dell'1.08.2012;

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 "Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002";

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: "Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003)";

Fatto presente che con il d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modifiche, con legge 11 agosto 2014, n. 116, sono state introdotte modifiche all'art. 216 del d.lgs. 152/06 e, in particolare:

- il comma 8-quater, il quale stabilisce che: "Le attività di trattamento disciplinate dai regolamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che fissano i criteri che determinano quando specifici tipi di rifiuti cessano di essere considerati rifiuti, sono sottoposte alle procedure semplificate disciplinate dall'articolo 214 del presente decreto e dal presente articolo a condizione che siano rispettati tutti i requisiti, i criteri e le prescrizioni soggettive e oggettive previsti dai predetti regolamenti, con particolare riferimento:

a) alla qualità e alle caratteristiche dei rifiuti da trattare;

b) alle condizioni specifiche che devono essere rispettate nello svolgimento delle attività;

c) alle prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti siano trattati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, con specifico riferimento agli obblighi minimi di monitoraggio;

d) alla destinazione dei rifiuti che cessano di essere considerati rifiuti agli utilizzi individuati.";

- il comma 8-sexies, il quale stabilisce che: "Gli enti e le imprese che effettuano, ai sensi delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269, e dell'articolo 9-bis del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, operazioni di recupero di materia prima secondaria da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i regolamenti di cui al comma 8-quater del presente articolo, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui al medesimo comma 8-quater o all'articolo 208 del presente decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti di cui al comma 8-quater. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161 del 2002 e n. 269 del 2005 e dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 172 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 210 del 2008. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite dalle norme di cui al secondo periodo.";

Premesso che, con Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 8119/2014 del 07/08/2014, la Ditta Nuova Cavaliere s.r.l. con sede legale a Milano - V.le Monza n. 200 - ed insediamento in Comune di Cologno Monzese - Via Bilbao n. 3/A - è stata autorizzata per le operazioni di recupero rifiuti e per lo scarico in fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dal dilavamento delle superfici scolanti.;

Evidenziato che con istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Cologno Monzese in data 14/01/2015, pervenuta in data 15/01/2015 prot. Città Metropolitana n. 7815, con indicazione che la documentazione allegata è stata firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, la citata Ditta Nuova Cavaliere s.r.l. ha chiesto una variante non sostanziale all' autorizzazione A.U.A. sopra evidenziata con riferimento all' impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi ;

Dato atto che l'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l., già in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale di R.G. n. 8119 del 7.08.2014 ed iscritta al Registro recuperatori ex art. 216, comma 3, del d.lgs. 152/06 al n. MI00322 ha:

- presentato comunicazione di variante all'Autorizzazione Unica Ambientale di R.G. n. 8119 del 7.08.2014, ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 59/2013, in data 15.01.2015 (prot. gen. n. 7815);
- trasmesso, in data 19.03.2015 (prot. gen. n. 70654) documentazione integrativa;

Evidenziato che l'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l., per l'insediamento di Cologno Monzese (MI) - Via Bilbao n. 3/A, ha la disponibilità del sito come da atto di conferimento di vendita del 4.11.1986, n. 113961 - REP. 11678 (per i mappali n. 69, 185, 406 - Fg. 11) e come da contratto di locazione ad uso commerciale del 29.07.2002 (per il mappale n. 123 - Fg. 11);

Dato atto che le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido contratto di disponibilità del sito interessato dall'attività di gestione rifiuti;

Fatto presente che l'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l. con la comunicazione trasmessa in data 15.01.2015 (prot. gen. n. 7815) ha presentato planimetria "*Tav. n. 1 - Planimetria insediamento produttivo con lay-out aree e schema fognario - datata gennaio 2015*";

Dato atto che l'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l. in data 19.03.2015 ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti la comunicazione di variante all'Autorizzazione Unica Ambientale di R.G. 8119 del 7.08.2014, calcolati sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194/2002 del 23.10.2002 successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 135 del 29.04.2014;

Determinato che la comunicazione di variante del 15.01.2015 (prot. gen. n. 7815) non comporta una variazione dell'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno)

che pertanto, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, rimane pari a € 69.202,36.= così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva (R13) di 718 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 12.681,32.= (*)
Recupero (R4) di 41750 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 56.521,04.=
Totale	€ 69.202,36.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

Fatto rilevare che a partire dall'1 gennaio 2015 la Provincia di Milano si è trasformata in Città Metropolitana di Milano, l'Impresa dovrà quindi trasmettere appendice alla polizza fidejussoria già in essere, con la quale il soggetto Beneficiario viene variato in Città Metropolitana di Milano con sede in Milano - Via Vivaio n. 1 - Codice Fiscale e Numero Partita IVA 08911820960;

Fatto rilevare che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, dell'appendice alla garanzia finanziaria;

Ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

Dato atto che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, è altresì subordinato al regolare versamento alla Città Metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

Visti:

- il parere tecnico favorevole e l "Allegato Tecnico operazioni recupero rifiuti" recante prot. n. 74846 del 24/03/2015, trasmesso dal Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali in data 02/04/2015 con prot. n. 85712 che annulla e sostituisce il precedente allegato tecnico prot. n. 21034 del 29/01/2014 allegato quale parte integrante dell' A.U.A. R.G. n. 8119/2014;
- la planimetria e relativa legenda dell' impianto che annulla e sostituisce la precedente allegata anch'essa quale parte integrante dell' A.U.A. R.G. n. 8119/2014;

Ritenuto quindi necessario procedere alla parziale modifica dell' Atto Dirigenziale RG n. 8119/2014 del 07/08/2014 limitatamente alle sole operazioni di recupero rifiuti, ex artt. 214-216 del D.L.gs 152/2006, disponendo la sostituzione del precedente Allegato Tecnico con l' Allegato Tecnico recante prot. Città Metropolitana n. 74846 del 24/03/2015, disponendo altresì la sostituzione della planimetria e relativa legenda, nulla mutando per la restante parte relativa all' Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia derivanti dall'attività di dilavamento delle superfici scolanti alle condizioni e prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico "Scarichi in Pubblica Fognatura" protocollo ATO n. 4534/2014 che si intendono integralmente richiamate;

Dato atto che l'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l. :

- ha trasmesso in data 19/03/2015 attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti la comunicazione di variante all' Autorizzazione Unica Ambientale, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 8882 del 24/04/2002, così come recepita dalla D.G.P. n. 132194/2002 del 23/10/2002 successivamente integrata e modificata da ultimo dalla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 135 del 29/04/2014;
- ha documentato l'assolvimento dell'imposta di bollo in data 06/07/2015 con nota ricevuta con prot.n. 171963 a seguito di richiesta inoltrata in data 16/06/2015 prot. n. 152872;

Visti e richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- gli art. 32 e 33 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli artt. 57 e 59 dello Statuto della Provincia;
- il Regolamento sui Procedimenti Amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti approvato con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 23352/1184/91 del 18/11/1997 e n. 1034/1184/91 del 29/01/1998 e successive integrazioni;
- il Regolamento sul Sistema dei controlli interno della Provincia di Milano, in particolare l'art. 11 comma 5;
- la Direttiva n. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;

Richiamate:

- la deliberazione del Presidente della Provincia n. 3 del 26 giugno 2014 (atti n. 139788/1.10/2014/16) è che ha approvato il bilancio di previsione 2014, il bilancio pluriennale 2014 - 2016 e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2014 - 2016 e successiva variazione approvata con deliberazione del Presidente della Provincia n. 17 del 21 ottobre 2014 (atti n. 207856/5.3/2013/9) con oggetto "Bilancio di Previsione 2014 - Variazione";
- la deliberazione del Presidente della Provincia n. n. 21 del 13 novembre 2014 (atti n. 228814/5.3/2013/9) di approvazione della variazione di assestamento al bilancio 2014.
- la deliberazione di Giunta del 30/9/2014 R.G. n. 272/2014 con la quale è stato approvato il Piano della Performance/Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2014 e la deliberazione Rep. Gen. n. 363/2014 con la quale la Giunta Provinciale ha approvato, nella seduta del 10/12/2014, la "Prima variazione al PEG 2014" ed in particolare l'obiettivo n. 13711;
- il Decreto Rep.Gen. 2/2015 del 8/1/2015 (atti n.735/5.4/2015/1) del Sindaco Metropolitano di Milano a mezzo del quale i dirigenti sono stati autorizzati ad assumere gli atti di gestione e gli impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio, nelle more dell'approvazione del Peg 2015, che sarà successiva all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e della Relazione Previsionale e Programmatica nonché del Bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017;

Dato atto che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;

Richiamato il PEG 2014 - Obiettivo n.13711 - Programma AA009;

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di trasmettere al SUAP del Comune di Milano l'allegato tecnico operazioni recupero rifiuti e la planimetria e relativa legenda per il rilascio alla Società Nuova Cavaliere s.r.l.;

AUTORIZZA

per le ragioni specificate in premessa

1) la parziale modifica dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 8119/2014 limitatamente alle operazioni di recupero rifiuti di cui all'Allegato Tecnico recante prot. Città Metropolitana di Milano n. 74846 del 24/03/2015, nonché la planimetria e relativa legenda disponendo la sostituzione dei documenti stessi a quelli precedentemente allegati all'autorizzazione più sopra indicata che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) la conferma, delle condizioni e prescrizioni e di tutti gli altri contenuti dell'Autorizzazione Dirigenziale R.G. n. 8119 del 07/08/2014 i cui effetti decorrono, pertanto, dalla data di rilascio di tale provvedimento da parte del SUAP competente;

3) la modifica dell' A.U.A. richiesta è altresì sottoposta alle ulteriori condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

3.1) l'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l. con sede legale in Milano - Viale Monza n. 200 è autorizzata ad esercitare, presso l'insediamento di Cologno Monzese (MI) - Via Bilbao n. 3/A, l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06 - iscrizione n. MI00322 al Registro delle Imprese che recuperano rifiuti;

3.2) l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 d.lgs. 152/06) e la planimetria "*Tav. n. 1 - Planimetria insediamento produttivo con lay-out aree e schema fognario - datata gennaio 2015*" costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

3.3) le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi possono essere svolte unicamente nel sito di Cologno Monzese (MI) - Via Bilbao n. 3/A;

3.4) la comunicazione di variante del 15.01.2015 (prot. gen. n. 7815) non comporta una variazione dell'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Nuova Cavaliere S.r.l. deve prestare a favore della Città Metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno) che pertanto, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, rimane pari a € 69.202,36.= così come di seguito specificato:

<i>Operazione</i>	<i>Importo garanzia finanziaria</i>
Messa in riserva (R13) di 718 mc di rifiuti speciali non pericolosi	€ 12.681,32.= (*)
Recupero (R4) di 41750 t/a di rifiuti speciali non pericolosi	€ 56.521,04.=
Totale	€ 69.202,36.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

L'appendice alla garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città Metropolitana di

Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004;

3.5) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, dell'appendice alla garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento;

3.6) l'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Città Metropolitana di Milano, della sopraindicata appendice alla garanzia finanziaria;
- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

3.7) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

3.8) novanta (90) giorni prima della scadenza del contratto di locazione, l'Impresa dovrà trasmettere titolo idoneo attestante la disponibilità dell'area per il mappale n. 123 - Fg. 11 pena la decadenza automatica del presente provvedimento autorizzativo;

3.9) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;

3.10) l'Impresa, qualora vengano emanati i regolamenti di cui al comma 8-*quater* dell'art. 216 del d.lgs 152/06, adeguano le proprie attività alle disposizioni di cui a detto comma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti. Fino alla scadenza di tale termine è autorizzata la continuazione dell'attività in essere nel rispetto delle citate disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Restano in ogni caso ferme le quantità massime stabilite nell'Autorizzazione Unica Ambientale;

3.11) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

3.12) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città Metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza. La Città Metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere

comunicate alla Città Metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

3.13) come disposto dall'art. 5, comma 5, del d.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa;

3.14) sono fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico-sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo, di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro e in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

4) la trasmissione al SUAP del Comune di Cologno Monzese del presente provvedimento per il rilascio alla Ditta Nuova Cavaliere s.r.l. con sede legale a Milano - V.le Monza n. 200 - ed insediamento in Comune di Cologno Monzese - Via Bilbao n. 3/A - ;

5) ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è il Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

6) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città Metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano nella persona del Sindaco Metropolitano; il **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è l'Avv. Patrizia Trapani – Direttore del Settore Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali;

7) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti della Città Metropolitana di Milano; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 c.1 lettera a) del D. Lgs. 33/2013;

8) si attesta che il Direttore dell'Area ha accertato, mediante acquisizione di dichiarazione agli atti, l'assenza di potenziale conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti dell'Area stessa, interessati a vario titolo, nel procedimento come previsto dalla L. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione della Città Metropolitana di Milano e dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento della Provincia di Milano.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città Metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini, si attesta che il termine previsto dal regolamento sui procedimenti amministrativi in novanta giorni, trattandosi di atto di modifica della precedente autorizzazione, è stato rispettato e che si è anche dato atto delle cause di sospensione sopra indicate..

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.

***Il Direttore del Settore
Monitoraggio Giuridico e Autorizzazioni Uniche Ambientali
Avv. Patrizia Trapani***

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 18 per n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 e due marche da bollo da Euro 1,00 ciascuna per gli allegati tecnici contrassegnate rispettivamente con i seguenti rispettivi numeri di serie : 01132240993652, 01131113260200 e 01131113260197.

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Istruttoria	svolta	da:	Dott.ssa	Armida	Caviglioli
-------------	--------	-----	----------	--------	------------

Signed by
CVLCMD40R10A669
K/7420057200651
07.hWv/GwdYe9kF
Y+RBwXb2P/Wfpl4

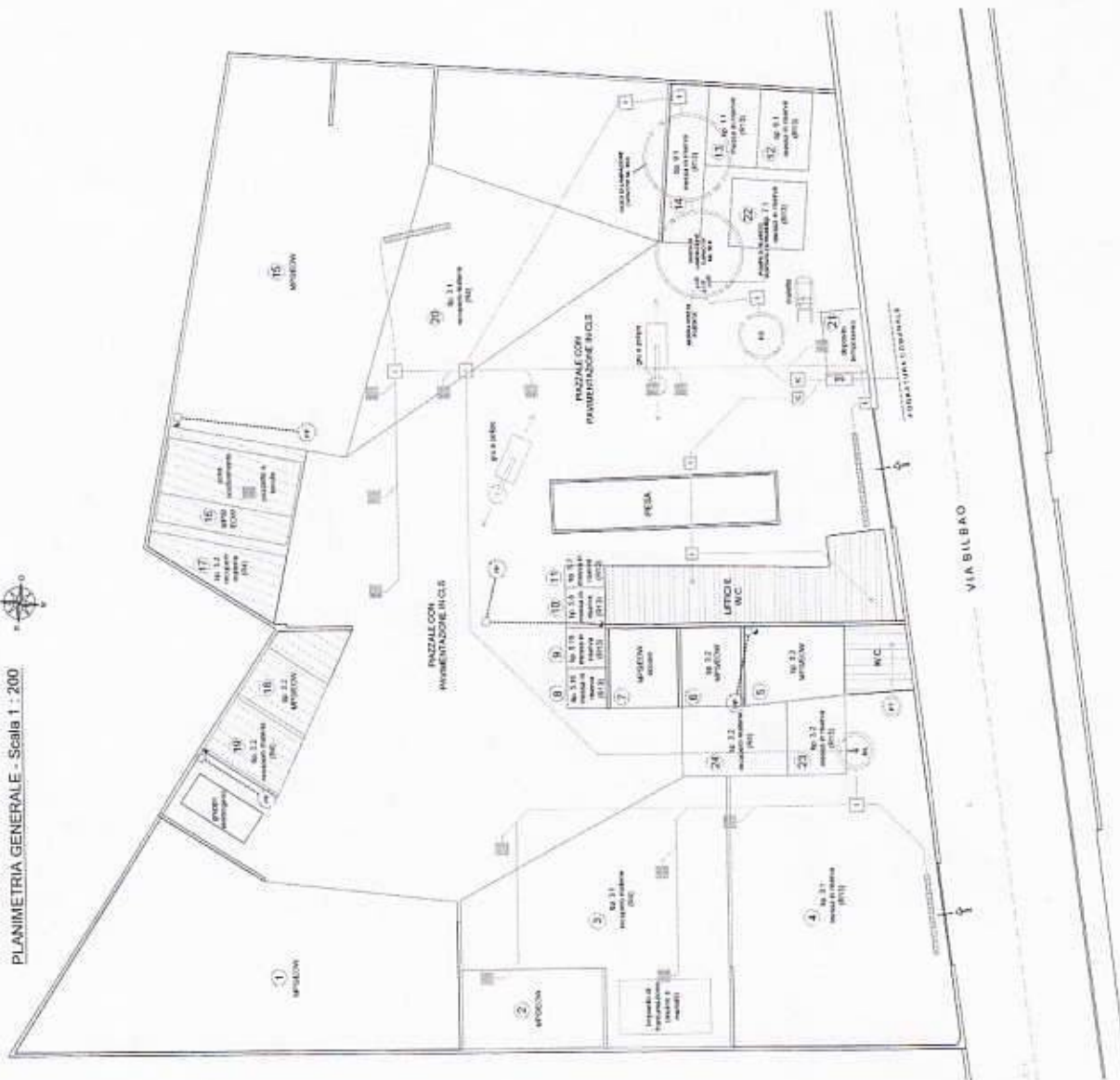
$$U = U_0 + U_1 + U_2 + \dots$$

AREA N.	TIPOLOGIA	PREZZO MPS/TON	CONTRIBUTO MPS/TON	CONTRIBUTO MPS/TON	VOLUME MPS/TON
1	1	270	270	350	
2	2	100	100	1	
3	3	513	513	530	
4	4	20	20	90	
5	5	60	60	90	
6	6	20	20	90	
7	7	113	113	6	20
8	8	519	519	6	2
9	9	113	113	4	10
10	10	58	58	3	3
11	11	513	513	16	30
12	12	113	113	16	30
13	13	11	11	10	30
14	14	113	113	20	10
15	15	600	600	2100	
16	16	113	113	15	45
17	17	32	32	20	1
18	18	60	60	20	60
19	19	31	31	20	1
20	20	31	31	143	1
21	21	1	1	10	1
22	22	71	71	20	3
23	23	113	113	20	30
24	24	32	32	30	1

LEGENDA SCHEMA FOGNARIO

- [illegible]

PLANIMETRIA GENERALE - Scala 1 : 200



NUOVA CAVALLIERE Srl
inademamento via Eilbee 3/A - Cologno Monzese (Mi)
Richiesta variante per modifica aree e introduzione
nuove CER tipologie 3.2
Planimetria inademamento produttivo con lay-out
aree e schemi loggiano



gennaio 15

1:200

Address: _____
E-mail: _____



eosphaera
Ecosphaera LLC
10000 Wilshire Blvd, Suite 200
Beverly Hills, CA 90210
Tel: 310 274-0207
Fax: 310 274-2917
info@eosphaera.com